



Città di Amalfi

Comune di Amalfi
Il Sindaco

Ordinanza n. 1 P.M. SIND.

Prot. N. 1110 - 5 GEN. 2016

IL SINDACO

PREMESSO che:

- il territorio del Comune di Amalfi presenta ampie zone aventi spiccate caratteristiche rurali costituite da giardini, terrazzamenti e vaste zone boschive, patrimonio forestale di particolare pregio che risulta particolarmente a rischio, specie in rapporto al fenomeno degli incendi dolosi e colposi, piaga questa che regolarmente si ripropone già da anni nella stagione estiva;
- tale fenomeno appare favorito dallo stato di abbandono in cui versano fondi rustici e giardini, oltre che una gran parte della zona di macchia mediterranea esistente sul territorio comunale;
- si rende, pertanto, indispensabile dotarsi di un'efficace regolamentazione che disciplini la necessaria attività di pulizia dei fondi;
- la contestuale vicinanza alle aree boschive di insediamenti urbani e di civili abitazioni impone inoltre di contemperare le diverse esigenze sociali che vengono in evidenza alla luce dei disagi che l'accensione di sterpaglie provoca al vicinato;

RITENUTO pertanto necessario, soprattutto a fini di protezione civile onde limitare la piaga degli incendi, adottare idonei provvedimenti volti a scongiurare pericoli per la pubblica e privata incolumità, oltre che a salvaguardare il patrimonio boschivo del territorio di questo Comune ed allo stesso finalizzati ad istituire regole certe cui i proprietari dei fondi devono attenersi nell'attività di pulizia degli stessi, a tutela e garanzia della civile convivenza;

VISTE le precedenti ordinanze sindacali n. 70 del 04/07/2011 e n. 80 del 08/08/2011 disciplinanti la presente materia;

RILEVATO che la disciplina normativa di cui alle precedenti ordinanze non risulta idonea a tutelare i diversi interessi pubblici e privati coinvolti nella fattispecie, anche alla luce delle numerose lagnanze pervenute all'Amministrazione da parte dei cittadini;

VISTI

- la Legge 21.11.2000, n. 353, Legge-quadro in materia di incendi boschivi ed in particolare l'art. 3, comma 3, lettere c), d) ed e) che prevedono l'individuazione delle aree a rischio di incendio boschivo, dei periodi di maggior rischio di incendio boschivo e degli indici di pericolosità, all'interno del Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva agli incendi di bosco;
- il Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006, che detta norme in materia ambientale;
- la Legge n. 6 del 6 febbraio 2014, recante disposizioni urgenti dirette a fronteggiare emergenze ambientali e industriali ed a favorire lo sviluppo delle aree interessate;



- il Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito nella Legge 11 agosto 2014, n. 116, che all'art. 14, comma 8 b) ha esplicitamente vietato la combustione di residui vegetali nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi;
- la Legge Regionale n. 11 del 1996, relativa alla delega in materia di economia, bonifica montana e difesa del suolo, ed in particolare l'all.C, concernente le "Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale";
- la Delibera di Giunta Regionale n. 330 del 8 agosto 2014 con cui è stato approvato il Piano regionale triennale 2014 - 2016 per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi, pubblicata sul BURC n. 58 del 11 agosto 2014;

RICHIAMATO il decreto dirigenziale n. 123 del 03/07/2015 del Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali della Regione Campania, nel quale si evidenzia che dalla serie storica dei dati statistici elaborati dalla competente UOD "Foreste" della Direzione Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali emerge che gli incendi si verificano con maggiore frequenza nel periodo compreso tra i mesi di giugno e settembre di ciascun anno solare;

SENTITA la Giunta Comunale;

ACQUISITO il parere tecnico dell'U.T.C. e del Comando di Polizia Municipale;

ORDINA

- è fatto divieto assoluto dal 15 giugno al 30 settembre di ogni anno, alla presenza di essenze arboree o arbustive, di accendere stoppie, sterpaglie, residui vegetali e fuochi di qualsiasi genere, far brillare mine, usare apparecchi a fiamma od elettrici per tagliare metalli, usare motori, fornelli, inceneritori che producono faville e/o braci o qualsiasi altra attività che potrebbe creare pericolo mediato o immediato di incendi;
- **al di fuori del periodo di cui al punto precedente, è fatto obbligo ai proprietari e detentori**, a qualsiasi titolo di legge, di giardini, fondi, terrazzamenti, cortili, macere, costoni rocciosi e appezzamenti di terreno di qualsiasi genere di procedere alla regolare pulizia e manutenzione ordinaria delle aree sopra citate, **di provvedere a svolgere le operazioni di bruciatura tassativamente nella fascia oraria compresa tra le ore 6.00 e le ore 16.00 dei soli giorni di martedì e venerdì**, usando la massima attenzione nell'adozione di ogni opportuna cautela atta a scongiurare eventuali situazioni di pericolo che potrebbero derivare dalle operazioni che si vanno a compiere **previa comunicazione, con almeno due giorni di anticipo, agli inquilini delle abitazioni limitrofe al fondo interessato dall'attività di pulizia e bruciatura**. L'addetto alla pulizia deve, altresì, evitare nella maniera più assoluta di lasciare fuochi incustoditi ed incontrollati durante lo svolgimento delle suddette operazioni, che devono concludersi con un attento controllo volto ad assicurarsi che non siano rimasti accesi piccoli focolai sottoceneri o residui di braci;
- è, in particolare, fatto obbligo ai proprietari e detentori, a qualsiasi titolo di legge, di giardini, fondi, terrazzamenti, cortili, macere, costoni rocciosi e appezzamenti di terreno di qualsiasi genere direttamente confinanti con strade e/o proprietà pubbliche di procedere alla regolare e meticolosa pulizia e manutenzione delle aree prospicienti le pubbliche vie;
- è abrogata ogni precedente ordinanza o disposizione normativa in contrasto con quanto disposto con la presente ordinanza.



AVVERTE

- che in caso di inosservanza a quanto disposto dalla presente ordinanza, i trasgressori saranno puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 100,00 (cento) ad Euro 1.000,00 (mille) a norma dell'art. 7 bis del D. Lgs. n°267/2000, introdotto dalla L. n°3 del 16/01/2003;
- che avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al T.A.R. Campania entro 60 giorni o, in alternativa, al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di pubblicazione.

DISPONE

che la presente ordinanza venga affissa all'Albo Pretorio on line del Comune di Amalfi, pubblicata sul sito internet del Comune di Amalfi e che ne venga data la più ampia diffusione con ogni mezzo ritenuto opportuno.


MANDA

per quanto di rispettiva competenza a:

- Comando di Polizia Municipale di Amalfi;
- Comando Compagnia Carabinieri di Amalfi;
- Comando Stazione Carabinieri di Amalfi;
- Regione Campania – Direzione generale Lavori Pubblici – Protezione Civile;
- UOD Genio civile di Salerno - presidio protezione civile
- Corpo Forestale dello Stato;
- Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Salerno;
- Ente Parco Regionale dei Monti Lattari;
- ANAS – compartimento locale;
- P.A. Millennium di Amalfi;
- ENPA – sez. Costa d'Amalfi;

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza.

Dalla Residenza Municipale, 4 gennaio 2016



IL SINDACO
dott. Daniele Milano